COMUNE DI CALICE LIGURE

Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3

OGGETTO:

ACQUISIZIONE AZIONI SAT S.P.A. DI VADO LIGURE (SV) ED AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì uno, del mese di febbraio, alle ore 18.30, mediante videoconferenza come consentito dall'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, conv. In Legge 24 Aprile 2020 n. 27, e secondo le modalità stabilite con Decreto Sindacale del 15/01/2021 utili a stabilire la trasparenza e tracciabilità della seduta, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. COMI Alessandro	Sindaco	Sì
2. PAMPARARO Riccardo	Vice Sindaco	Sì
3. BRAMBILLA ENRICA	Assessore	Sì
4. BADANO Ivan	Consigliere	Sì
5. FOLCO Gianni	Consigliere	Sì
6. CAVALLERI Nadia	Consigliere	Sì
7. LAGOLIO Erik	Consigliere	Sì
8. LAGORIO Daniele	Consigliere	Sì
9. DINI Fabio	Consigliere	Sì
10. PICCININO Corrado	Consigliere	Sì
11. NARI Luigi	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **ALBERTO dott. Marino**, che provvede alla redazione del presente verbale. Il Segretario ha accertato la presenza in remoto in videoconferenza dei componenti sopra elencati verificando la permanenza della buona qualità del segnale audio e video.

COMI Alessandro, SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;

PREMESSO CHE:

• che l'art. 14, comma 27 lett. f), del **DL 78/2010,** convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

• che l'articolo **112** recante **"Servizi pubblici locali"** del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che:

- con Legge Regionale della Liguria 24.02.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 07.04.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 14 del 25.3.2015 è stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti;

RICHIAMATI gli artt. 14-15 e 16 della predetta legge n.1/2014 che prevedono:

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua un Ambito unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro Aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri;
- le Province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i "Bacini di affidamento", nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'Area;
- il Piano d'Area di cui al punto precedente doveva essere approvato, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (intervenuta il 25.03.2015);
- ai fini degli affidamenti dei servizi di cui sopra le Province possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57, della l. 56/2014 e s.m.i., designando un Comune capofila;
- le Province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità d'Ambito;

- la Provincia di Savona doveva procedere all'affidamento del servizio – secondo le previsioni dei piani di settore – entro il 31.12.2020 e che, per effetto dei ritardi dovuti alla diffusione della pandemia da Covid 19 è stata richiesta alla Regione Liguria la proroga del termine di cui all'art. 24 bis della legge regionale n. 32/2015;
- La Regione Liguria con decreto del Presidente n. 81/2020 ha concesso una proroga sino al 30 giugno 2021, per cui entro tale data le Provincie e la città metropolitana devono provvedere a formalizzare gli affidamenti del servizio al gestore unico;
- da ultimo l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 27/2021 avente ad oggetto la proroga del periodo transitorio per l'affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per aree omogenee definite dalla pianificazione metropolitana e provinciale art. 24 comma 2 bis della LR. 12/2015, ha disposto di prorogare fino al 31.12.2021 il termine indicato dall'art. 24 comma 2 bis della legge regionale n. 12/2015, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge che stabilirà la durata di tale fase di avviamento e il periodo di estensione dell'attuale regime transitorio concernente gli affidamenti;

PRESO ATTO del regime gestionale transitorio di cui all'art. 24 – commi 2, 3 e 4 - della citata L.R. n.12/2015 che stabilisce:
"2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata dall'articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:
a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:
- *subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;*
- *nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l'obiettivo dell'unicità della gestione in ciascuna area;*
- *mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;*

b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.
3. Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza";

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona n. 3 del 24.6.2015 ad oggetto *"Definizione indirizzi provinciali per la gestione transitoria dei rifiuti nelle more dell'approvazione del Piano d'Area e del Piano d'Ambito di cui alla L.R. n.1/2014 (come modificata dalla L.R. n.12/2015) ed al Piano Regionale per la gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.14 del 25.3.2015)"*;

VISTA la deliberazione dei Sindaci della Provincia di Savona n. 4 del 10.01.2020 con cui venivano approvati gli indirizzi per la modifica del Piano di Area omogenea per la gestione dei rifiuti approvata con DCP n. 43 del 02/08/2018 relativamente all'organizzazione territoriale dei bacini di affidamento;

CONSIDERATO:

- che nella fattispecie il Comune di Calice Ligure vedrà a scadere il contratto di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizi vari di igiene urbana il prossimo 30 aprile 2022;
- che si rende necessario non interrompere l'erogazione di un servizio pubblico essenziale e di tutelare l'igiene e la salute pubblica;
- che le forme di gestione del servizio di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:
  a. affidamento diretto del servizio a società pubblica in house,
  b. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto"),
  c. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica,
  d. gestione in proprio;
- che questo Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 21 ottobre 2021 ha espresso l'indirizzo di attivare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante la modalità *"in house providing"*, e a tal fine acquisire la partecipazione nella società SAT Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa con sede a Vado Ligure, per le motivazioni espresse nella citata delibera;

RILEVATO che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175** recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare:

• **l'articolo 3** recante **"Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1,** il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;

• **l'articolo 4** recante **"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche",** il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

• **l'articolo 5** recante **"Oneri di motivazione analitica",** il quale prevede:

- **al comma 1** che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì,

le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- **al comma 2** che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

- **al comma 3** che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

• **l'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica",** il quale prevede:

- **al comma 1** che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;

- **al comma 2** che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;

• **l'articolo 8** recante **"Acquisto di partecipazioni in società già costituite",** il quale prevede, al **comma 1,** che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

RILEVATO che:

- la Giunta Comunale, con il provvedimento n. 75 del 21/10/2021 ha deliberato, quale atto di indirizzo, di valutare, in via preliminare, se sussistono i presupposti, le condizioni e la disponibilità per proporre al Consiglio Comunale l'ingresso del Comune di Calice Ligure in una società partecipata interamente pubblica e ciò in prospettiva di una affidamento "in house providing" del servizio in oggetto, quantificando, inoltre, in € 570,00 l'importo massimo per l'acquisizione delle quote societarie;

- il Comune di Vado Ligure, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 25 novembre 2021, ha deliberato la cessione a favore del Comune di Calice Ligure di 250 azioni al prezzo di € 570,00 pari ad una quota dello 0,00453 % del capitale sociale;

VISTA l'allegata relazione tecnica- redatta ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n. 175/2016 - sulle ragioni di opportunità ed economicità della partecipazione azionaria alla suddetta società

interamente pubblica e le motivazioni tecniche, giuridiche ed economiche che giustificano l'affidamento del servizio in house providing alla SAT spa- che qui si intendono tutte recepite e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – All. 1;

RILEVATO che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;

2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;

3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;

4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;

5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO

- che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house SAT Spa, così come dettagliatamente illustrato nella relazione allegata sub A alla presente delibera;
- che SAT Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;

- che detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una *mission* volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative al servizio sul territorio;
- che la predetta relazione allegata, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio a mezzo di SAT Spa nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico a mezzo di SAT Spa risultano migliorative, sotto il profilo della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale, anche in considerazione dell'integrazione funzionale che viene a realizzarsi con i servizi pubblici svolti dalla società presso altri Comuni limitrofi Boissano, Albenga ed in prospettiva della gestione integrata dell'ambito provinciale dei rifiuti – corrispondente all'intera provincia di Savona con esclusione di tre Comuni a confine con la provincia di Imperia che confluiscono nell'ATO imperiese;
- che la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme efferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- che la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- che la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione della peculiarità del servizio, in quanto deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini; da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente;
- che il canone del contratto di servizio anche se lievemente superiore a quello oggi pagato alla ditta che gestiva il servizio è coerente con i prezzi di mercato ed è giustificato con gli incrementi di costo registrati negli ultimi 6 anni decorrenti dall'affidamento della gestione alla data di cessazione dell'appalto;

- che il lieve aumento è giustificato dalle condizioni migliorative del servizio come dettagliate nella relazione tecnico-finanziaria che consentiranno di ottenere migliori risultati in termini di raccolta differenziata e controllo in merito all'abbandono indiscriminato dei rifiuti attuando azioni di videosorveglianza e chiusura a chiave dei cassonetti condominiali, e soprattutto con l'attivazione dell'ecocentro dove poter conferire i rifiuti direttamente in determinate fasce orarie;

RITENUTO pertanto che l'affidamento a SAT Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono

tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione delle quote azionarie della società in oggetto, si rende necessario approvare il vigente statuto di SAT Spa, sottoscritto con atto rep. n. 38864, allegato 2, a firma del notaio Agostino Firpo di Savona;

CONSIDERATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società SAT Spa ed affidare in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a far data dal primo maggio 2022, salvo diverse determinazioni in merito da parte delle competenti autorità;

PRESO ATTO che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per dieci giorni consecutivi;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, assunto con verbale n. in data 28/01/2022;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CON voti n° 11 favorevoli e zero contrari resi nei modi e nelle forme di legge da n° 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **Di approvare** l'adesione del Comune di Calice Ligure al capitale sociale di SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con sede a Vado Ligure, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 250, per una spesa complessiva di euro 570,00 al fine di affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con sede a Vado Ligure (SV).

4. **Di stabilire** che l'affidamento del servizio avverrà a far data dal 1 maggio 2022, salvo diverse determinazioni in merito da parte delle competenti autorità;

5. **Di approvare** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

a. la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. da parte del comune di Calice Ligure (All. 1);
b. il vigente Statuto di SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. (All. 2);

6. Di dare atto:
- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per dieci giorni consecutivi;

7. Di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti.

8. Di disporre le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:

- alla Corte dei Conti — Sezione regionale di controllo per la Liguria;
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, (osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);
- all'ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida n. 7.

Di dichiarare con separata unanime favorevole votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
COMI Alessandro	ALBERTO dott. Marino